

Invalidità, morte, interdizione dell'imprenditore individuale

L'art. 5, comma 4, della legge n. 443/1985 stabilisce testualmente che "In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato".

Dunque, come principio generale, in caso di invalidità, di morte, o di sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione di un imprenditore iscritto all'Albo delle imprese artigiane, l'impresa può rimanere iscritta all'Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2 della legge n. 443/1985, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai legittimi eredi o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'impresa individuale e l'istituto della Comunione ereditaria

Nel caso di decesso del titolare di una impresa individuale, gli eredi, nel caso intendano continuare l'attività del de cuius, indipendentemente dalla partecipazione all'attività, anche manuale, della maggioranza degli eredi, si deve applicare l'art. 5 affinché vi sia continuità nell'attività dell'impresa.

Gli eredi si trovano così a formare una "comunione ereditaria", a proposito della quale si possono in concreto verificare due casi:

- a) comunioni ereditarie con eredi maggiorenni;
- b) comunioni ereditarie con presenza di minori.

In entrambi i casi, qualora gli eredi intendano proseguire l'attività del de cuius, l'impresa può rimanere iscritta all'Albo delle imprese artigiane (mantenendo lo stesso numero di iscrizione), anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 443/1985, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che i legittimi eredi assumano l'esercizio dell'impresa. E' necessario produrre un atto notorio con cui si dichiara chi sono gli eredi, chi subentra e chi rinuncia.

Prima della scadenza dei 5 anni gli eredi devono decidere se:

continuare l'attività del de cuius (procedendo alla cancellazione della posizione di questi) e contestualmente presentando apposita domanda di iscrizione a titolo personale o come società;
presentare domanda di cancellazione definitiva del de cuius

Nel caso di attività che prevedono il possesso di requisiti tecnico/professionali (D.M. 37/2008, L.122/92, L. 82/94, acconciatori, estetisti), gli eredi possono anche non averli, ma devono al momento della denuncia di continuazione dell'attività, nominare un responsabile tecnico che possieda tali requisiti.

Contrariamente a quanto avviene per il Registro delle imprese, presso il quale non possono essere iscritte le "comunioni ereditarie" se non a seguito di regolarizzazione, all'Albo delle imprese artigiane, nel caso gli eredi intendano proseguire l'attività del de cuius, è possibile iscrivere la comunione ereditaria. Per cui, i legittimi eredi che proseguiranno l'attività del de cuius dovranno presentare apposita domanda.

Nel caso di eredi maggiorenni non partecipanti all'attività (in quanto l'attività viene proseguita dai dipendenti), l'impresa mantiene l'iscrizione all'Albo per un periodo massimo di 5 anni, trascorsi i quali o gli eredi acquisiscono i prescritti requisiti artigiani o l'impresa viene cancellata dall'Albo.

Precisazione: nel caso di proseguimento dell'attività come impresa non artigiana, per poter procedere all'iscrizione nel Registro delle imprese la comunione ereditaria dovrà regolarizzarsi in una delle forme societarie previste dal Codice Civile in quanto l'istituto della comunione ereditaria non trova un riscontro pubblicitario nel Registro delle imprese.

Nel caso di eredi minorenni, che intendessero ugualmente proseguire l'attività del de cuius tramite dipendenti, l'impresa mantiene ugualmente l'iscrizione all'Albo per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.

Alla domanda di iscrizione dovrà provvedere il tutore dei figli minorenni.